

Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2020, n. 28-1976

Giudizio promosso da EUROFIDI S.c.a.r.l. in liquidazione (RG 12874/2018) e giudizio promosso dalla Regione Piemonte contro EUROFIDI (RG 27143/2019) aventi ad oggetto la restituzione di fondi a valere sul Fondo rischi alluvione di cui alla direttiva del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001. Approvazione schema di verbale di conciliazione giudiziale.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno 2000, il Dipartimento di Protezione Civile trasferiva alla Regione Piemonte dei fondi destinati a finanziamenti alle imprese danneggiate dall'alluvione; con la deliberazione della Giunta regionale n. 40-4334 del 5/11/2001, con le somme ricevute veniva costituito un fondo presso Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte), autorizzando la stessa a concludere accordi con gli istituti di credito per la concessione dei finanziamenti e con i consorzi di garanzia fidi per la concessione delle garanzie sui finanziamenti a favore delle imprese alluvionate; Finpiemonte, in esecuzione del mandato regionale, procedeva alla conclusione di accordi con i principali consorzi di garanzia fidi, fra cui EUROFIDI Società consortile di garanzia collettiva fidi s.c.a.r.l. (di seguito: EUROFIDI), al fine di consentire la prestazione delle garanzie di cui sopra; a tal fine veniva stipulata fra Finpiemonte ed EUROFIDI la convenzione del 3 aprile 2002, il cui art. 13 prevedeva la restituzione dei fondi residui a Finpiemonte al termine della gestione; terminata la gestione del fondo, la Regione Piemonte e Finpiemonte chiedevano ripetutamente ad EUROFIDI la restituzione dei fondi residui al netto delle escussioni (documentazione agli atti della Direzione Competitività del Sistema regionale); EUROFIDI, cui era stata avanzata dagli uffici della Regione Piemonte analoga richiesta, respingeva l'istanza regionale giustificando la propria posizione con la norma contenuta nell'art. 36, primo comma del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, che aveva attribuito ai Confidi la facoltà di imputare a patrimonio i fondi rischi e gli altri fondi e finanziamenti costituiti per la concessione di garanzie, derivanti da contributi statali o regionali; EUROFIDI, dunque, con deliberazione assembleare del 20/12/2012, imputava al proprio Fondo rischi la somma di € 8.324.738,61 come risultante dal Bilancio 2012 del confidi medesimo.

Preso atto che la Corte dei Conti, cui è stato chiesto dagli uffici della Regione Piemonte (nota prot. 7226 del 17/07/2013) un parere sull'interpretazione dell'art. 36 d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012, rispondeva evidenziando la differente sorte dei fondi a seconda che fossero già "di pertinenza" dei Confidi alla data di entrata in vigore della norma ovvero l'Ente erogante li avesse attribuiti solo in gestione ai Confidi stessi, rinviando all'analisi della specifica disciplina dei rapporti fra Finpiemonte ed i Confidi l'esatta individuazione della natura dei fondi conferiti nella fattispecie (parere reso dal Servizio di Supporto alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte con nota prot. 9705 del 10 ottobre 2013).

Premesso, inoltre, che:

la legge regionale 29 luglio 2016, n. 16, all'articolo 33 (Risorse destinate ai Confidi) aveva previsto che, al fine di favorire il rilascio di un volume significativo di garanzie a favore del sistema delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla l.r. 18/2015, le risorse residue derivanti dal d.l. n. 279/2000 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 365/2000) e destinate ad EUROFIDI ed Unionfidi ai sensi della direttiva del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001, fossero mantenute in capo ai due Confidi per consentire di offrire garanzie congrue alle necessità delle piccole e medie imprese piemontesi, prevedendo

l'accantonamento delle somme a fondo rischi con obbligo di restituzione delle sole risorse che residuassero al 31/12/2023;

l'assemblea dei soci di EUROFIDI deliberava la liquidazione dell'Ente in data 15 settembre 2016 (procedura di scioglimento iscritta nel Registro delle imprese il 20 settembre 2016);

il Consiglio regionale del Piemonte, a seguito della messa in liquidazione della società, prendendo atto che non sussistevano le condizioni per la ricapitalizzazione del Confidi, impegnava la Giunta regionale a proseguire le azioni atte ad assicurare mediante Finpiemonte adeguati strumenti di garanzia e controgaranzia, tramite la ricerca prioritaria di accordi con altri Confidi vigilati (ordine del giorno del Consiglio regionale n. 690 del 10 ottobre 2016);

sia la Regione Piemonte che Finpiemonte SPA intimavano ad EUROFIDI la restituzione dei fondi residui, rispettivamente con note 10/10/2014 e 14/7/2017, come da documentazione agli atti della Direzione Competitività del Sistema regionale.

Preso atto che:

con atto di citazione notificato il 23/05/2018, EUROFIDI adiva il Tribunale di Torino al fine di ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione alla Regione Piemonte delle somme ancora detenute relative alla gestione del Fondo istituito per il rilascio di garanzie a sostegno delle imprese danneggiate dall'evento alluvionale del 2000 (causa R.G. n. 12874/2018, G.U. Dott. Rizzi); la Giunta regionale autorizzava il Presidente a costituirsi nel giudizio avanti al Tribunale di Torino nei confronti di EUROFIDI, a tutela dell'interesse dell'Ente in conseguenza dell'inadempimento all'obbligo di restituzione delle suddette somme (D.G.R. n. 21-7282 del 30/07/2018);

nella prima udienza della causa, tenutasi il 31/10/2018, il Giudice, ritenuto assolutamente incerto l'esito della lite, invitava le parti a valutare la possibilità di una definizione bonaria della lite, attraverso un tentativo di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 185 c.p.c.; alla successiva udienza del 6 marzo 2019 il Giudice, nonostante le parti avessero comunicato l'esito negativo del tentativo di accordo, insisteva affinché le stesse addivenissero ad una soluzione transattiva.

Dato atto che:

a seguito dell'incontro tenutosi con la controparte presso la sede regionale in data 11 aprile 2019, finalizzato all'ulteriore confronto auspicato dal giudice, si veniva a conoscenza dal liquidatore di EUROFIDI che la massa attiva risultava non capiente e che gli altri creditori erano costituiti da istituti di credito;

con nota congiunta Regione-Finpiemonte (prot. n. 46433 del 16/5/2019), si chiedevano notizie sulla reale situazione delle passività di EUROFIDI, domandando quali cautele a tutela del credito regionale il liquidatore avesse approntato in caso di esito sfavorevole della lite, raccomandando di porre in essere adeguate garanzie del credito regionale, ferma restando la richiesta di restituzione dei fondi in oggetto.

Preso atto, inoltre, che nel verbale di udienza tenutasi il 15/05/2019, il Giudice invitava EUROFIDI ad attivarsi presso il Fondo Centrale di Garanzia per verificare se lo stesso potesse intervenire, in sede liquidatoria di EUROFIDI, a coprirne i debiti, liberando così delle risorse del Confidi che avrebbero potuto essere messe a disposizione *".....al fine di versare una somma a parte convenuta, che potrebbe ammontare al 50% dell'importo oggetto di causa, visti i reciproci rischi processuali sull'interpretazione della norma oggetto di giudizio"*.

Dato atto che:

ritenendo non soddisfacente il riscontro di EUROFIDI (nota prot. 51805 del 29 maggio 2019) alla sopra citata richiesta regionale di informazioni, delineandosi di fatto una situazione in cui non vi era alcuna garanzia che i fondi residui costituenti il credito della Regione Piemonte non venissero utilizzati nel prosieguo della liquidazione per pagare gli altri creditori, con conseguente deterioramento del credito regionale, si è deciso di modificare la strategia processuale regionale,

proponendo – in separato giudizio – azione per ottenere la condanna di EUROFIDI alla restituzione delle somme contestate ed istanza di sequestro giudiziario conservativo delle stesse; con DGR n. 21-131 del 26 luglio 2019 si autorizzava il Presidente della Giunta regionale a proporre atto di citazione e contestuale istanza di sequestro nei confronti di EUROFIDI; con atto di citazione del 30/10/2019, la Regione Piemonte conveniva in giudizio la Società EUROFIDI per sentirla condannare alla restituzione delle somme da quest'ultima indebitamente trattenute. La causa veniva rubricata al RGN 27143/2019, Tribunale di Torino.

Preso atto che nelle more del deposito dell'istanza di sequestro, EUROFIDI ha fatto pervenire in data 20/01/2020, per il tramite dell'Avvocatura regionale, una proposta per la definizione transattiva della controversia, approvata dall'Assemblea dei soci in data 19/12/2019, consistente nella restituzione alla Regione Piemonte del 50% delle somme oggetto di causa.

Dato atto che il Settore Avvocatura, su richiesta della Direzione Competitività del sistema regionale, riguardo alla proposta transattiva presentata dalla controparte, ha reso il proprio parere (prot. n. 2098 del 14/02/2020) evidenziando diversi profili critici inerenti alla complessa causa in argomento, in particolare:

- la principale questione di diritto rilevante nella controversia riguarda l'interpretazione e l'applicabilità dell'art. 36 c. 1 del d.l. 179/2012 (convertito in l. 221/2012), applicabilità sostenuta da EUROFIDI ma rigettata dalla Regione Piemonte, che consentirebbe ad EUROFIDI stesso di imputare le somme oggetto di causa al proprio fondo rischi, disattendendo la richiesta di restituzione più volte avanzata dalla Regione;

- il nodo sull'applicabilità o meno del d.l. 179/2012 non è stato sciolto neppure dal parere della Corte dei Conti reso sulla questione in esame, come prima evidenziato. Anche l'esame del contratto stipulato tra Finpiemonte ed EUROFIDI non è, a parere dei legali, dirimente in quanto alcuni elementi fanno propendere per un basso livello di autonomia gestionale riservata ad EUROFIDI mentre altri elementi sembrano disporre in senso opposto.

Dato atto, pertanto, che:

alla luce delle considerazioni sopra esposte e tenuto conto che, come il Settore Avvocatura ha evidenziato, non è dato rinvenire alcun precedente giurisprudenziale su questione analoga, considerato altresì che lo stesso Giudice ha ritenuto assolutamente incerto l'esito della lite, ed ha prospettato una soluzione conciliativa di versamento alla Regione Piemonte di una somma che potrebbe ammontare al 50% dell'importo oggetto di causa;

poiché il credito vantato in sede giurisdizionale nei confronti di EUROFIDI presenta gli aspetti di assoluta aleatorietà, puntualmente rappresentati nel parere dell'Avvocatura regionale, risulta maggiormente conveniente per l'Ente regionale, a fronte del rischio di causa prima evidenziato, accogliere la proposta transattiva formulata da EUROFIDI, consistente nella restituzione da parte sua di una somma pari al 50% dei fondi residui di cui la Regione aveva chiesto la restituzione. L'importo dei fondi in argomento è pari a 8.324.739,00 euro il cui 50% ammonta ad € 4.162.369,00;

quanto agli interessi legali, sui quali è insorta controversia tra le parti in ordine alla loro decorrenza, si è raggiunto un accordo seguendo il medesimo criterio del 50%, nel senso che tra la proposta di decorrenza regionale dalla data del 20/12/2012 (momento di imputazione al bilancio di EUROFIDI delle somme residue) e la proposta di decorrenza di EUROFIDI dalla data del 30/10/2019 (domanda giudiziale proposta dalla Regione) si è pervenuti alla determinazione di un termine iniziale, collocato nel mezzo, per un ammontare individuato consensualmente e forfettariamente in Euro 60.000.

Le parti, come emerge dallo schema di verbale di conciliazione, dalle stesse condiviso, hanno inoltre convenuto che la tassa di registrazione del verbale di conciliazione giudiziale, pari ad Euro 126.671,07, sia posta a carico di entrambi, nella misura del 50%, che la quota a carico di Regione

Piemonte, pari ad Euro 63.335,50 sia detratta dal capitale dovutole, che EUROFIDI provveda al pagamento integrale della tassa di registro senza nulla più pretendere a tale titolo dalla Regione Piemonte. Le parti hanno infine raggiunto l'accordo sulla compensazione integrale delle spese legali, sulla reciproca rinuncia ad ogni ulteriore diritto ragione, azione in relazione alla questione oggetto di controversia, sul termine per l'adempimento entro il giorno 26 ottobre 2020, sull'abbandono della causa rubricata al RG Tribunale di Torino N° 27143/2019.

Tale soluzione appare conveniente per l'Amministrazione regionale rispetto all'alternativa consistente nella prosecuzione dell'azione legale di recupero del credito già intrapresa, dall'esito assolutamente incerto. Con l'accordo transattivo, al contrario, si recupera un importo che, seppure corrispondente alla metà della somma oggetto del contendere, è un introito di notevole entità che elimina il rischio di soccombenza e, dunque, di perdita totale dell'importo oggetto di contenzioso oltre alla condanna al pagamento delle spese legali.

Preso atto, inoltre, che

i legali delle parti hanno depositato in giudizio note scritte nelle quali hanno chiesto concordemente la fissazione di udienza volta alla conciliazione giudiziale della lite;

il GU, con Decreto n 3662 del 1/9/2020 ha fissato udienza per la conciliazione giudiziale della lite al 24 settembre 2020.

Visti

- lo Statuto Regionale;
- il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Il d.lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- Il d.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni";
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/8/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568A del 2/10/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio preventivo del visto di regolarità contabile";
- la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";
- la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."

Dato atto:

- la somma di euro 4.162.369,00 quale quota capitale sarà accertata sul capitolo 39630 del Bilancio gestionale 2020-2022 (Annualità 2020) p.d.f. E.4.05.03.05.000 del Bilancio di previsione 2020-2022 (Anualità 2020);
- la somma di euro 60.000,00 a titolo di interessi sarà accertata sul capitolo 30080 del bilancio gestionale 2020-2022 (Annualità 2020) p.d.f. E.3.03.03.99.000 del Bilancio di previsione 2020-2022 (Anualità 2020);

- la somma di euro 63.333,50 a titolo di quota imposta di registro verrà impegnata sul capitolo 194761 del Bilancio gestionale 2020-2022 (Annualità 2020) p.d.f. U.1.02.01.99.000 del Bilancio di previsione 2020-2022 (Annualità 2020) da corrispondersi mediante emissione di mandato di pagamento con commutazione in quietanza di entrata a valere sulla reversale di incasso da emettersi sul citato capitolo 39630.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare la transazione con EUROFIDI s.c.a.r.l. in liquidazione, di cui allo schema di verbale di conciliazione giudiziale allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in base alla quale EUROFIDI verserà alla Regione Piemonte la somma di € 4.159.033,50 (€ 4.162.369,00 quota capitale oltre ad € 60.000,00 quota interessi, detratti € 63.335,50 quota tassa di registro) a totale soddisfazione delle richieste di restituzione dei fondi disciplinati dalla convenzione fra EUROFIDI e Finpiemonte del 3 aprile 2002 per la gestione del fondo di garanzia di cui alla legge n. 365 del 11 dicembre 2000 (art. 4-bis);

di dare atto che:

- la somma di euro 4.162.369,00 quale quota capitale sarà accertata sul capitolo 39630 del Bilancio gestionale 2020-2022 (Annualità 2020) p.d.f. E.4.05.03.05.000 del Bilancio di previsione 2020-2022 (Annualità 2020);

- la somma di euro 60.000,00 a titolo di interessi sarà accertata sul capitolo 30080 del bilancio gestionale 2020-2022 (Annualità 2020) p.d.f. E.3.03.03.99.000 del Bilancio di previsione 2020-2022 (Annualità 2020);

- la somma di euro 63.333,50 a titolo di quota imposta di registro verrà impegnata sul capitolo 194761 del Bilancio gestionale 2020-2022 (Annualità 2020) p.d.f. U.1.02.01.99.000 del Bilancio di previsione 2020-2022 (Annualità 2020) da corrispondersi mediante emissione di mandato di pagamento con commutazione in quietanza di entrata a valere sulla reversale di incasso da emettersi sul citato capitolo 39630;

- di conferire mandato al Responsabile del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio Dott. Mario Gobello, di sottoscrivere il verbale di conciliazione giudiziale della lite, secondo lo schema allegato alla presente Deliberazione e di compiere ogni ulteriore atto necessario all'attuazione della presente deliberazione nonché di trasmettere una copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

tra

Eurofidi – Società Consortile di Garanzia Collettiva, Fidi S.c. a r.l. in liquidazione (P. I.V.A. 08742650016), con sede in Torino, via Perugia, 56, in persona dei Liquidatori, prof. avv. e dott., rappresentata e difesa dal prof. avv. (C.F.:; fax: 011. ; P.E.C.: @pec.....it), per delega allegata all'atto di citazione in data 22 maggio 2018 (R.G. 12874/2018) ed alla comparsa di costituzione e risposta in data 3 febbraio 2020 (R.G. 27143/2019),

e

la **Regione Piemonte** (P. I.V.A. 02843860012 – C.F. 80087670016), con sede in Torino, piazza Castello, 165, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv.(C.F.; P.E.C.@cert.regione.piemonte.it) e dall'avv. (CF; PEC:.....@cert.regione.piemonte.it; fax: 011432...) per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in data 3 ottobre 2018 (R.G. 12874/2018) ed all'atto di citazione in data 30 ottobre 2019 (R.G. 27143/2019).

* * *

Premesso che:

1) con atto di citazione portato alla notifica in data **22 maggio 2018** Eurofidi – Società Consortile di Garanzia Collettiva, Fidi S.c. a r.l. in liquidazione, in persona del Liquidatore, prof. avv., ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la Regione Piemonte in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“voglia il Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- accertare e dichiarare che avendo in data 20 dicembre 2012 l'assemblea di Eurofidi S.c. a r.l. in liquidazione appostato i fondi residui ex art. 4 bis della legge 11 dicembre 2000 n. 365 nel “Fondo rischi garanzie prestate” ai sensi dell'art. 36, primo comma, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, Eurofidi S.c. a r.l. in liquidazione non ha alcun obbligo di restituzione di tali fondi residui alla Regione Piemonte;

- dichiarare, quindi, che nulla è dovuto da Eurofidi S.c. a r.l. in liquidazione alla Regione Piemonte a questo titolo;

- con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre C.P.A. ed IVA”;

2) la causa è stata iscritta a ruolo con il numero di **R.G. 12874/2018** ed è stata assegnata al Giudice istruttore **dott. Francesco Rizzi**;

3) la Regione Piemonte si è costituita nel suddetto giudizio con comparsa datata **3 ottobre 2018**; essa ha formulato le seguenti conclusioni:

“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, riservato il diritto di ulteriormente dedurre e degli incumbenti istruttori che si renderanno necessari in corso di causa, voglia l’Ill.mo Tribunale

- in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Piemonte ovvero in subordine ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Finpiemonte s.p.a. a cura di parte attorea;

- nel merito respingere le avversarie domande in quanto infondate.

Con il favore delle spese ed onorari di causa”;

4) in data **31 ottobre 2018** si è tenuta la prima udienza, all’esito della quale il Giudice istruttore dott. Francesco Rizzi ha fissato l’udienza *ex art. 185 c.p.c.* al 6 marzo 2019;

5) all’udienza del **6 marzo 2019** il Giudice istruttore dott. Francesco Rizzi ha invitato le Parti ad esplorare ipotesi transattive e ha rinviato per la prosecuzione del giudizio *ex art. 185 c.p.c.* all’udienza del 15 maggio 2019;

6) all’udienza del **15 maggio 2019** il Giudice istruttore dott. Francesco Rizzi, su richiesta delle Parti, ha fissato udienza *ex art. 185 c.p.c.* al 13 novembre 2019;

7) con atto in data **30 ottobre 2019** la Regione Piemonte ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino Eurofidi – Società Consortile di Garanzia Collettiva, Fidi S.c. a r.l. in liquidazione per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa eventuale riunione del presente giudizio con il proc. RGN 12874/2018 pendente avanti al Tribunale di Torino sez. I Dott. Rizzi, riservati gli incumbenti istruttori, accertare e dichiarare che Eurofidi SCRAL in liquidazione è obbligata a restituire alla Regione Piemonte i fondi residui tratti ed appostati in “fondo rischi garanzie prestate” nella misura di € 8.324.739 o veriore somma accertanda e per l’effetto condannarla al pagamento a favore della Regione Piemonte della somma di € 8.324.739

o veriore somma accertanda, oltre interessi dal di del dovuto al saldo oltre rivalutazione. Con il favore delle spese ed onorari di causa, oltre agli oneri riflessi?;

8) la causa è stata iscritta a ruolo con il numero di **R.G. 27143/2019** ed è stata assegnata al Giudice istruttore **dott. Bruno Conca**;

9) nel corso dell'udienza del **13 novembre 2019** la Regione Piemonte ha comunicato di aver notificato a Eurofidi – Società Consortile di Garanzia Collettiva, Fidi S.c. a r.l. in liquidazione atto di citazione per richiedere la restituzione delle somme oggetto del giudizio R.G. 12874/2018; le Parti hanno domandato al Giudice istruttore dott. Francesco Rizzi un rinvio affinché all'esito della instaurazione del contraddittorio in udienza del procedimento connesso fosse data la possibilità di effettuare la riunione delle due cause. Il Giudice ha rinviato l'udienza al 4 marzo 2020;

10) con comparsa in data **3 febbraio 2020** Eurofidi – Società Consortile di Garanzia Collettiva, Fidi S.c. a r.l. si è costituita nel giudizio R.G. 27143/2019 e ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“voglia il Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- respingere le domande formulate dalla Regione Piemonte, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;

- con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre C.P.A. ed I.V.A.”;

11) all'udienza del **26 febbraio 2020** le Parti hanno dato atto della pendenza di trattative e hanno domandato al Giudice istruttore dott. Bruno Conca un rinvio della vertenza individuata con **R.G. 27143/2019**; il Giudice istruttore ha differito l'udienza al 27 maggio 2020;

12) all'udienza del **4 marzo 2020** le Parti hanno dato atto della pendenza di trattative e hanno domandato un rinvio dell'udienza relativa al giudizio **R.G. 27143/2019**; il Giudice istruttore dott. Francesco Rizzi ha rinviato all'udienza del 10 giugno 2020;

13) con provvedimento in data **11 maggio 2020** il Giudice istruttore dott. Francesco Rizzi, in considerazione delle disposizioni emergenziali allora vigenti al fine di contrastare la diffusione della pandemia da COVID-19, ha fissato udienza figurata al 23 settembre 2020, concedendo i seguenti termini:

a. 30 giugno 2020: deposito di reciproche proposte transattive;

b. 30 luglio 2020: deposito di memorie sintetiche sulle proposte;

c. 18 settembre 2020: deposito di note scritte;

14) con provvedimento in data **14 maggio 2020** il Giudice istruttore dott. Bruno Conca ha differito l'udienza del 27 maggio 2020 relativa al giudizio **R.G. 27143/2019** al 6 febbraio 2021;

15) in data **29 luglio 2020** le Parti con note scritte autorizzate hanno domandato concordemente al Giudice istruttore dott. Francesco Rizzi che all'udienza del 23 settembre 2020 si svolgesse la conciliazione giudiziale della lite;

16) con provvedimento in data **1° settembre 2020** il Giudice istruttore dott. Francesco Rizzi ha rifsato l'udienza al 24 settembre 2020; nel provvedimento si legge quanto segue:

“[Il Giudice] invita i rappresentanti legali delle parti ad intervenire in udienza personalmente o tramite rappresentanti muniti dei poteri di conciliare o transigere la controversia (la cui relativa procura dovrà già risultare depositata telematicamente o potrà essere anche esibita cartaceamente al giudice in udienza) ai sensi dell'art.185, 1°c., c.p.c.;

[Il Giudice] invita i difensori delle parti a predisporre per l'udienza l'originale cartaceo della transazione del quale il giudice darà lettura nella medesima udienza ed al cui esito interverrà la sottoscrizione delle parti e del giudice”.

Tutto ciò premesso,

le Parti stipulano e convengono che:

A) le premesse formano parte integrante del presente accordo;

B) Eurofidi – Società Consortile di Garanzia Collettiva, Fidi S.c. a r.l. in liquidazione, senza nulla riconoscere ed al solo scopo transattivo, al fine di definire le vertenze sopra richiamate, riconosce alla Regione Piemonte la somma di euro **4.162.369,00** pari al 50% della somma oggetto di causa, oltre a interessi, consensualmente e forfettariamente determinati in euro 60.000,00 e così totali euro **4.222.369,00**; A tale somma deve essere decurtata la spesa di euro 63.335,50 relativa all'imposta di registro, come meglio specificato al punto E). Eurofidi si obbliga pertanto a versare alla Regione Piemonte la complessiva somma di euro **4.159.033,50**.

C) il pagamento avverrà **entro il giorno 26 ottobre 2020**;

D) le spese legali sostenute dalle Parti si intenderanno compensate;

E) l'imposta di registro della transazione, pari ad € 126.671,07, è posta a carico di entrambe le Parti, nella misura del 50%; le parti concordano che la quota a carico di Regione Piemonte, pari ad € 63.335,50, sia detratta dal capitale e che il pagamento dell'imposta di Registro sia interamente effettuato da Eurofidi, senza nulla più pretendere a tale titolo nei confronti di Regione Piemonte.

F) con l'adempimento di quanto stabilito nel presente accordo e con il suo perfezionamento, le Parti dichiarano di aver così risolto ogni questione tra loro in essere e di non avere altro reciprocamente a pretendere al di fuori di quanto qui stabilito in relazione ai giudizi citati in premessa e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi domanda, azione, eccezione o pretesa derivante dai rapporti intercorsi inerenti le due vertenze sopra indicate; in particolare, la validità del presente accordo è condizionata all'adempimento degli obblighi di cui ai punti B), C) ed E).

G) il procedimento R.G. 27143/2019 si estinguerà per inattività delle Parti ai sensi dell'art. 309 c.p.c., mediante la mancata partecipazione all'udienza del 6 febbraio 2021 e a quella che sarà successivamente fissata;

H) il procedimento R.G. 12874/2018 si estinguerà all'esito dell'udienza fisica del 24 settembre 2020, nel corso della quale sarà esibito al Giudice istruttore dott. Francesco Rizzi la presente scrittura privata di transazione;

I) i Legali delle Parti rinunciano alla solidarietà professionale *ex art. 68 legge professionale*.

Torino,

Per la Regione Piemonte

Il Responsabile del Settore competente

.....

Per Eurofidi – Società Consortile di Garanzia Collettiva, Fidi S.c. a r.l. in liquidazione

Per rinuncia alla solidarietà professionale *ex art. 68 legge professionale*

.....